

Regolamento sulle incompatibilità ex articolo 8, comma 5 dello Statuto

Approvato nella seduta del Consiglio nazionale del 17 maggio 2025

Publicato sul sito www.anp.it in data 17 maggio 2025

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le incompatibilità previste dall'articolo 8, comma 5 dello Statuto, al fine di garantire il corretto funzionamento degli organi associativi e prevenire conflitti di interesse.

Art. 2 - Casi di incompatibilità

Sono incompatibili con le cariche associative di cui all'articolo 8, comma 5 dello Statuto:

- a) l'assunzione di cariche o ruoli direttivi in partiti o in movimenti politici comunque denominati;
- b) l'appartenenza a organi elettivi o di governo a livello europeo, nazionale, regionale o degli enti locali come individuati dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- c) l'assunzione di cariche o funzioni in qualsiasi organizzazione coinvolta in vertenze contro l'ANP;
- d) l'assunzione di cariche o funzioni in enti pubblici o privati le cui attività possano contrastare le finalità dell'ANP o lederne l'immagine.

Art. 3 - Verifica e rimozione delle incompatibilità

1. L'organo competente per la verifica delle incompatibilità è il Presidente nazionale.
2. Il Presidente nazionale, qualora accerti la sussistenza delle incompatibilità di cui all'articolo 2, diffida tempestivamente il socio interessato a rimuoverla entro un termine non superiore a trenta giorni.
3. Qualora l'incompatibilità non sia rimossa entro il termine fissato, il Presidente nazionale dispone la decadenza del socio dalla carica associativa ricoperta e glielo notifica tempestivamente.
4. Il socio interessato può rivolgere al Collegio dei Probiviri, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, una motivata istanza di riesame del provvedimento di decadenza.
5. Il Collegio dei Probiviri, riunitosi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decide in merito alla sua ammissibilità e, in caso positivo, la trasmette al Presidente nazionale che decide in via definitiva.
6. La richiesta di riesame del provvedimento di decadenza non ha effetto sospensivo del medesimo. Nelle more, non si dà luogo a nuove elezioni.
7. Nel caso in cui l'insorgenza o la sussistenza dell'incompatibilità riguardi il Presidente nazionale, si applica quanto previsto dall'articolo 12, comma 16 dello Statuto.

Art. 4 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle situazioni di incompatibilità sorte precedentemente alla sua entrata in vigore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito dell'ANP.